

**DECRETO P.G.R. n° 168 del 29/05/2009**

PPG/2009/175 - Oggetto: Decreto sostitutivo per i comuni di Bedonia e Albareto di approvazione dello Statuto della Nuova Comunità Taro Ceno.

-----

Visti:

- la l.r. 30 giugno 2008, n. 10, recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni", ed in particolare il Capo I (artt. 4, 5, 6, 7, 8), che disciplina il Riordino delle Comunità montane;
- l'art. 8 comma 1 della l.r. n. 10/2008 che reca: "Lo statuto della Comunità montana è approvato o modificato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni";
- l'art. 8 comma 2 della l.r. n. 10/2008 che reca: "Quando la legge impone obblighi di adeguamento statutario se i Consigli comunali non vi provvedono entro il termine fissato o, in mancanza, entro i quattro mesi dall'entrata in vigore dalla legge che impone l'adeguamento, provvede in via sostitutiva il Presidente della Giunta regionale";
- l'art. 6 del d.lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare il comma 4 che dispone che "gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie";
- l'art. 6 comma 5 del d.lgs. n. 267/2000 che prevede che "lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente";

- il proprio decreto n. 48 adottato in data 27 febbraio 2009 con il quale si assegna, per l'approvazione delle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alle prescrizioni della l.r. n. 10 del 2008, il termine del 23 aprile 2009 ai Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi, prevedendo inoltre che, in caso di mancato rispetto del termine, trova applicazione l'art. 8 comma 2 della l.r. n. 10/2008.

Preso atto dell'adozione delle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alle prescrizioni della l.r. n. 10 del 2008, deliberate dagli organi rappresentativi dei Comuni in sede di approvazione dei nuovi Statuti, ed in particolare:

- deliberazione del Consiglio comunale di Bardi, n. 10 del 23/4/2009 adottata con la maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6 co. 4 del d.lgs. n. 267/2000;
- deliberazione del Consiglio comunale di Berceto, n. 28 del 14/4/2009 adottata con la maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6 co. 4 del d.lgs. n. 267/2000;
- deliberazione del Consiglio comunale di Bore, n. 25 del 18/4/2009 adottata con la maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6 co. 4 del d.lgs. n. 267/2000;
- deliberazione del Consiglio comunale di Borgo Val di Taro, n. 40 del 24/4/2009 adottata con la maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6 co. 4 del d.lgs. n. 267/2000;
- deliberazione del Consiglio comunale di Compiano, n. 18 del 22/4/2009 adottata con la maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6 co. 4 del d.lgs. n. 267/2000;
- deliberazione del Consiglio comunale di Fornovo di Taro, n. 24 del 21/4/2009 adottata con la maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6 co. 4 del d.lgs. n. 267/2000;
- deliberazioni del Consiglio comunale di Pellegrino Parmense, n. 10 del 15/4/2009, e n. 11 del 16/4/2009, adottate a maggioranza assoluta, ai sensi dell'art. 6 co. 4 del d.lgs. n. 267/2000;
- deliberazione del Consiglio comunale di Solignano, n. 5 del 18/4/2009 adottata con la maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6 co. 4 del d.lgs. n. 267/2000;

- deliberazione del Consiglio comunale di Terenzo, n. 6 del 4/4/2009 adottata con la maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6 co. 4 del d.lgs. n. 267/2000;
- deliberazione del Consiglio comunale di Tornolo, n. 16 del 21/4/2009 adottata con la maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6 co. 4 del d.lgs. n. 267/2000;
- deliberazione del Consiglio comunale di Valmozzola, n. 12 del 22/4/2009 adottata con la maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6 co. 4 del d.lgs. n. 267/2000;
- deliberazione del Consiglio comunale di Varano de' Melegari, n. 13 del 23/4/2009 adottata con la maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6 co. 4 del d.lgs. n. 267/2000;
- deliberazione del Consiglio comunale di Varsi, n. 11 del 21/4/2009 adottata con la maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6 co. 4 del d.lgs. n. 267/2000;
- deliberazione del Consiglio comunale di Albareto, n. 19 del 21/4/2009 adottata a maggioranza assoluta;

Preso atto del testo dello Statuto della Nuova Comunità montana Valli del Taro e del Ceno come approvato nell'identico testo dai comuni di cui sopra e come risultante dall'allegato A al presente decreto;

Considerato, con riferimento al comune di Bedonia che il Consiglio comunale alla seduta del 7 aprile (deliberazione n. 28), non ha approvato lo statuto e che, come da nota PG. 4047/1.1 del Segretario della Comunità montana trasmessa in data 24/4/2009, il Comune di Bedonia ha riconvocato un'ulteriore seduta di Consiglio in data 23/4/2009 nella quale non è stato raggiunto il quorum necessario;

Considerato, con riferimento al comune di Albareto che il Consiglio comunale alla seduta del 21 aprile (deliberazione n. 19), ha approvato lo statuto a maggioranza assoluta, e non ha proceduto alla convocazione di una seconda seduta consiliare;

Considerato che la mancata approvazione dello Statuto nei termini imposti dal proprio decreto n. 48 del 2009 rende necessario l'intervento sostitutivo della Regione di cui all'art. 8 co. 2 della l.r. n. 10/2008 al fine di consentire l'entrata in vigore dello Statuto della Nuova Comunità montana, che, ai sensi dell'art. 8 co. 1 della l.r. n. 10 del 2008, deve essere approvato da tutti i comuni;

Considerato che il presente atto è stato trasmesso, prima dell'adozione, con nota prot. PG/2009/108484 in data 12

maggio 2009, ai Comuni di Bedonia e Albareto, onde acquisire eventuali osservazioni;

Preso atto delle osservazioni trasmesse dal Comune di Albareto (nulla osta in data 13 maggio 2009 prot. PG/2009/110429) e dal Comune di Bedonia con nota in data 16/5/2009 prot. n. 2480, prot. di ricezione PG/2009/117569;

Valutate tali osservazioni e considerato che al fine di completare il procedimento di adozione dello statuto della Nuova Comunità montana, onde consentire il normale funzionamento degli organi e dei servizi della Comunità montana stessa, si rende necessario l'intervento sostitutivo della regione di cui all'art. 8 co. 2 della l.r. n. 10/2008, mediante l'adozione del presente decreto;

Sentito il Comitato di Presidenza della Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 25/5/2009;

Dato atto del parere allegato;

#### D E C R E T A

##### Art. 1

##### Approvazione dello Statuto della Nuova Comunità Taro Ceno

E' approvato, per i Comuni di Bedonia e di Albareto lo Statuto della Nuova Comunità montana Taro Ceno nel testo allegato A al presente decreto, di cui è parte integrante e sostanziale.

##### Art. 2

##### Pubblicazione

Il presente decreto viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

I Comuni di Bedonia e di Albareto devono provvedere, con riferimento allo statuto allegato A, all'immediata attuazione degli adempimenti di cui all'art. 6 co. 5 del d.lgs. n. 267/2000.

Vasco Errani

Allegato A

STATUTO  
COMUNITA' MONTANA  
DELLE VALLI DEL TARO E DEL CENO

## I N D I C E

### **TITOLO I° - FONTI NORMATIVE E FINALITA'**

ART. 1 - Denominazione - Sede - Stemma e Gonfalone

ART. 2 - Statuto e Regolamenti

ART. 3 - Finalità e ruolo della Nuova Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno

### **TITOLO II° - GLI ORGANI**

#### **Capo I - Gli Organi della Comunità montana**

ART. 4 - Gli Organi della Nuova Comunità montana

#### **Capo II - Il Consiglio della Comunità montana**

ART. 5 - Competenze del Consiglio

ART. 6 - Costituzione del Consiglio

ART. 7 - Elezione, dimissioni, sostituzione e durata in carica dei Consiglieri

ART. 8 - Diritti e doveri del Consigliere

ART. 9 - Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

ART. 10 - Incompatibilità a Consigliere della Comunità montana - Cause di decadenza

ART. 11 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio

ART. 12 - Modalità di convocazione del Consiglio

ART. 13 - Convocazione del Consiglio a richiesta dei Consiglieri

ART. 14 - Pubblicità delle sedute

ART. 15 - Disciplina delle sedute

ART. 16 - Votazioni

ART. 17 - Astensione obbligatoria

ART. 18 - Validità delle proposte

ART. 19 - Commissioni Consiliari

ART. 20 - Gruppi Consiliari

#### **Capo III - La Giunta della Comunità montana**

ART. 21 - Composizione ed elezione del Presidente

ART. 22 - Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione

ART. 23 - Competenze della Giunta

ART. 24 - Atti deliberativi

#### **Capo IV - Il Presidente della Comunità montana**

ART. 25 - Il Presidente

ART. 26 - Il Vice Presidente

ART. 27 - Sostituzione del Presidente, del Vicepresidente

### **TITOLO III° - UFFICI E PERSONALE**

ART. 28 - Rapporti tra organi politici e dirigenza

ART. 29 - Principi generali di organizzazione

ART. 30 - Segretario-Direttore Generale

ART. 31 - Responsabili dei Servizi

ART. 32 - Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

### **TITOLO IV° - ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI I-**

## **STITUZIONALI**

### **Capo I - Gestione associata di funzioni e servizi**

- ART. 33 - Principi generali
- ART. 34 - Strumenti di programmazione
- ART. 35 - Accordi Quadro
- ART. 36 - Programmi annuali operativi
- ART. 37 - Progetti speciali integrati
- ART. 38 - Rapporti di cooperazione

### **Capo II - Gestione associata di funzioni e servizi**

- ART. 39 - Funzioni
- ART. 40 - Conferimenti di funzioni e compiti
- ART. 41 - Costituzione di presidi territoriali
- ART. 42 - Bilancio di servizio
- ART. 43 - Monitoraggio dei servizi
- ART. 44 - Recesso

### **Capo III - Disciplina delle zone**

- ART. 45 - Disciplina delle zone

## **TITOLO V° - FINANZA E CONTABILITA'**

- ART. 46 - Autonomia finanziaria
- ART. 47 - Sistema di bilancio
- ART. 48 - Bilancio e programmazione finanziaria
- ART. 49 - Gestione finanziaria
- ART. 50 - Rendiconto della gestione
- ART. 51 - Il controllo di gestione
- ART. 52 - Revisione economico-finanziaria

## **TITOLO VI° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

- ART. 53 - Principi generali
- ART. 54 - Albo pretorio
- ART. 55 - Informazione
- ART. 56 - Accesso
- ART. 57 - Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo
- ART. 58 - Istanze petizioni e proposte
- ART. 59 - Consultazione della popolazione
- ART. 60 - Referendum consultivo
- ART. 61 - Difensore civico

## **TITOLO VII° - NORME FINALI**

- ART. 62 - Approvazione dei regolamenti
- ART. 63 - Entrata in vigore dello Statuto

**TITOLO I°**  
**FONTI NORMATIVE E FINALITA'**

**ART. 1**  
**DENOMINAZIONE - SEDE - STEMMMA E GONFALONE**

- 1) In attuazione della L.R. del 3 Giugno 2008 n. 10 e del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 27 febbraio 2009 relativo alla ridelimitazione della Comunità montana, è costituita tra i Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano dè Melegari, Varsi, la Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno con sede in Borgo Val di Taro, Piazza XI Febbraio n. 7.
- 2) La Comunità montana è Ente locale, Unione di Comuni costituita fra Comuni montani nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi nazionali e regionali.
- 3) I suoi organi collegiali possono riunirsi nella sede dell'Ente (o in luoghi diversi per assicurare la presenza della Istituzione in tutto il territorio).
- 4) La Comunità montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno e con lo stemma dell'Ente.
- 5) Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone dell'Ente.
- 6) L'uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati da apposito regolamento, che norma anche i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio della Comunità montana e le relative modalità d'uso.

**ART. 2**  
**STATUTO E REGOLAMENTI**

- 1) Lo Statuto della Comunità montana è approvato o modificato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento



della Comunità montana, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.

### **ART. 3**

#### **FINALITA' E RUOLO DELLA NUOVA COMUNITA' MONTANA**

- 1) La Comunità montana è ente montano, con l'attribuzione delle funzioni appropriate sia al ruolo di promozione dello sviluppo socio economico e valorizzazione del territorio montano sia a quello di ente associativo dei Comuni.
- 2) La nuova Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno, Ente di governo del territorio, nel quadro delle indicazioni dei programmi nazionali e regionali, concorre alla programmazione ed alla esecuzione degli interventi al fine di eliminare gli squilibri di natura economica e sociale fra le zone montane ed il resto del territorio.
- 3) La Comunità montana è soggetto della programmazione regionale e concorre alla formazione del piano territoriale di coordinamento e degli atti di programmazione provinciale, nei modi e nelle forme previste dalla legge regionale ed è destinataria dell'esercizio di attribuzioni e funzioni comunali, provinciali e regionali.
- 4) La Comunità montana riconosce nel Comune l'ente amministrativo storicamente più vicino alle popolazioni e più consono a comprenderne e recepirne le istanze fondamentali. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, compito primario della Comunità montana è quello di promuovere l'esercizio associato delle funzioni comunali e agevolare in modo programmato e coordinato l'esercizio delle funzioni amministrative proprie dei Comuni membri.
- 5) La Comunità montana ricerca livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri, applicando il principio di solidarietà fra i Comuni con maggiori possibilità a quelli più svantaggiati.
- 6) La Comunità montana opera per salvaguardare l'assetto idrogeologico e forestale e ambientale del territorio per perseguire al suo interno un armonico sviluppo delle attività economiche, artigianali, industriali ed agricole delle attività-culturali, sportive, turistiche e ricreative, informatiche e dei servizi socio-sanitari e delle articolazioni scolastiche e dei servizi in genere.

- 7) La Comunità Montana, per i suddetti scopi:
- a) programma ed attua, per l'area di competenza, la politica per la montagna di cui all'art. 1 della Legge n. 97/94;
  - b) esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali, nonché le funzioni ad essa conferite dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni appartenenti, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 66 del D.Lgs. 112/98;
  - c) gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione Europea o dalle leggi statali e regionali;
  - d) promuove, studia, indirizza e persegue l'esercizio associato delle funzioni comunali;
  - e) partecipa alla programmazione generale e settoriale della Regione e degli Enti di governo sub-regionale con propri piani e/o programmi e con l'approvazione di specifici documenti di proposta nelle materie che interessano le aree montane;
  - f) tutela e valorizza la cultura e le tradizioni locali, il patrimonio storico e religioso, ricercando e promuovendo la collaborazione con le associazioni, in particolare con quelle rappresentanti gli emigrati all'estero.

## **TITOLO II° GLI ORGANI**

### **CAPO I GLI ORGANI DELLA COMUNITA' MONTANA**

#### **ART. 4 GLI ORGANI DELLA NUOVA COMUNITÀ MONTANA**

- 1) Gli organi istituzionali della Comunità Montana sono:
  - a) il Consiglio;
  - b) la Giunta;
  - c) il Presidente.
- 2) Gli organi gestionali sono: Il Segretario - Direttore Generale e i Responsabili di servizio.
- 3) Gli organi istituzionali costituiscono, nel loro complesso, il Governo della Comunità montana di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito

delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

- 4) L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

## **CAPO II IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA MONTANA**

### **ART. 5 COMPETENZE DEL CONSIGLIO**

- 1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità.
- 2) Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
  - a) criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, i regolamenti, ad esclusione di quelli previsti all'art. 23 - comma 2 del presente Statuto;
  - b) gli accordi quadro, il programma annuale operativo, i programmi di settore;
  - c) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti;
  - d) convenzioni con i Comuni e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
  - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
  - f) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione della Comunità montana a società di capitali, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
  - g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
  - h) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  - i) contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;

- j) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - k) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario - Direttore Generale o di altri funzionari;
  - l) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità montana presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
- 3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

#### **ART. 6 COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO**

- 1) Il Consiglio della Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno è costituito dai rappresentanti dei Comuni che la compongono.
- 2) Ad ogni Comune spettano due rappresentanti eletti dal Consiglio comunale con voto separato dei consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e di minoranza. Ciascun consigliere di maggioranza o di minoranza, può esprimere un solo voto a favore di un consigliere rispettivamente di maggioranza o di minoranza, considerando nulli i voti espressi in modo difforme. Nel consiglio così costituito il rappresentante consigliere della maggioranza (che può essere il Sindaco) dispone di due voti e quello della minoranza di un unico voto, così che su un monte voti assegnato al Consiglio di 45,30 voti sono detenuti dai consiglieri di maggioranza (2 per ciascuno) e 15 voti sono detenuti dai consiglieri di minoranza (1 per ciascuno).
- 3) In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i due rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro

sostituzione da parte del nuovo Consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale.

- 4) Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere della Comunità montana, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale - che costituisce titolo e condizione dell'appartenenza al Consiglio della Comunità montana - decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente Statuto.

#### **ART. 7**

#### **ELEZIONE, DIMISSIONI, SOSTITUZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI**

- 1) I Consigli comunali provvedono all'elezione ed alla sostituzione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità montana con le modalità ed i termini fissati dal presente Statuto. I Consigli comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri della Comunità montana entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
- 2) In caso di inadempienza dei Consigli comunali dei Comuni membri, all'elezione o alla sostituzione dei propri rappresentanti nel Consiglio della Comunità montana, entro il termine previsto nel comma precedente, il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Prefetto.
- 3) Il Consiglio della Comunità montana si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono la Comunità montana.
- 4) Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, il Segretario - Direttore Generale ne dà immediata comunicazione scritta al Consigliere eletto più anziano d'età, affinché questi provveda entro 10 giorni alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio; il medesimo consigliere anziano presiede la prima seduta e le eventuali successive fino all'avvenuta elezio-

ne del Presidente.

- 5) Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, il Consiglio dura in carica 5 anni e comunque sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono la Comunità montana.
- 6) I componenti il Consiglio della Comunità montana, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
- 7) Le dimissioni da Consigliere della Comunità montana sono comunicate al Sindaco del Comune di appartenenza ed al Presidente della Comunità Montana.
- 8) Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio della Comunità montana, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

#### **ART. 8**

##### **DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE**

- 1) Il Consigliere rappresenta l'intera Comunità montana, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti dalla Comunità montana.
- 2) Il regolamento di funzionamento del Consiglio disciplina le modalità per l'esercizio dei diritti e doveri fondamentali dei consiglieri in ordine allo svolgimento del proprio mandato.  
Il Consigliere può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, purchè non assumano rilevanza esterna.

#### **ART. 9**

##### **GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE**

- 1) La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni

di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.

- 2) Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei voti assegnati, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

**ART. 10**  
**INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELLA**  
**COMUNITÀ MONTANA - CAUSE DI DECADENZA**

- 1) Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
- 2) Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere della Comunità montana, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere della Comunità montana deve essere convalidato dal Consiglio.
- 3) Si applicano ai Consiglieri della Comunità montana le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in quanto compatibili.
- 4) Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, da far pervenire alla Comunità montana prima della seduta e comunque entro e non oltre cinque giorni dalla riunione consigliare in cui si è verificata l'assenza e, fatto salvo il caso di motivato impedimento deve essere dichiarato decaduto.
- 5) Il regolamento di cui al successivo articolo 11 stabilisce le cause e le modalità di decadenza dei consiglieri della Comunità montana.

**ART. 11**  
**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**

- 1) Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti assegnati, il regolamento per disciplinare in dettaglio il

proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

## **ART. 12**

### **MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO**

- 1) Il Presidente convoca il Consiglio su propria iniziativa o a richiesta di almeno un quinto, arrotondato per eccesso all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana, su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione, formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme dettate dal regolamento. In caso di dimissioni, a tali adempimenti, provvede il Vice Presidente o in sua assenza o impedimento il Consigliere anziano.
- 2) L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno deve essere spedito, almeno sei giorni prima di quello fissato per la seduta. Tuttavia in caso d'urgenza, i termini sono ridotti a ventiquattro ore e su convocazione a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica.
- 3) Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti oltre a quelli iscritti all'ordine del giorno.
- 4) Nell'avviso di convocazione a mezzo telegramma l'ordine del giorno può essere riportato in forma sintetica.
- 5) L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l'aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell'avviso di convocazione per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. In questo caso la convocazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.

## **ART. 13**

### **CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO**



## **A RICHIESTA DEI CONSIGLIERI**

- 1) La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana deve contenere l'indicazione dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno che debbono essere ricompresi tra le materie elencate all'art. 5 del presente Statuto.
- 2) Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste ritenute ammissibili a norma del comma precedente e la seduta deve svolgersi entro trenta giorni dalla data del deposito della richiesta dei Consiglieri presso la segreteria della Comunità montana.

## **ART. 14 PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE**

- 1) Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri, l'avviso di convocazione del Consiglio con allegato l'ordine del giorno deve essere pubblicato a cura del Segretario all'Albo pretorio per rimanervi fino al giorno di riunione del Consiglio.
- 2) Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell'avviso.
- 3) Il Presidente per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.

## **ART. 15 DISCIPLINA DELLE SEDUTE**

- 1) Le sedute del Consiglio sono valide se vi interviene un numero di Consiglieri corrispondenti ad almeno metà più uno delle quote assegnate in prima convocazione. Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza un numero di Consiglieri corrispondenti ad almeno 1/3 delle quote assegnate.
- 2) Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze, il Consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.

- 3) Salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente con l'assistenza di due Consiglieri scrutatori e, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o in sua assenza, dal Consigliere anziano o, in mancanza di questo, dagli altri consiglieri in ordine di anzianità anagrafica.
- 4) Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori.

**ART. 16**  
**VOTAZIONI**

- 1) Le votazioni avvengono a scrutinio palese, ivi comprese quelle per la nomina del Presidente e del Vice Presidente e della Giunta, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. In caso di parità dei voti, la volontà del Presidente è determinante per l'approvazione della proposta.
- 2) Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote rappresentate dai Consiglieri votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto. In ogni caso le quote degli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri, necessario a rendere valida la seduta. Gli astenuti si sommano al numero delle schede per la determinazione del quorum dei Consiglieri necessari a rendere valida la deliberazione.
- 3) Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.
- 4) Per le nomine in cui si prevista l'elezione con voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

**ART. 17**  
**ASTENSIONE OBBLIGATORIA**

- 1) I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado, o di società anche senza fini di lucro nelle quali ricoprono cariche nei rispettivi consigli di amministrazione o sindacali, o svolgono funzioni di dirigenti.
- 2) L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
- 3) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario.
- 4) In caso di astensione, assenza o impedimento del Segretario, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente Statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di segretario.

**ART. 18**  
**VALIDITÀ DELLE PROPOSTE**

- 1) Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri espressi dal responsabile del servizio interessato, previsti dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
- 2) Per le proposte di elezione del Presidente, nonché per le proposte di nomina, designazione e revoca di rappresentanti della Comunità montana in altri Enti, i pareri si limitano alla verifica dell'osservanza delle procedure previste e della regolarità formale delle proposte stesse. I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.

**ART. 19**  
**COMMISSIONI CONSILIARI**

- 1) Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di commissioni consiliari permanenti, costituite nel proprio seno, con funzioni redigenti, consultive ed istruttorie. Può costituire con analoghi compiti commissioni speciali, a carattere temporaneo per oggetti specifici.
- 2) Il regolamento di cui al precedente art.11 ne disciplina

il numero, la composizione nel rispetto del criterio di proporzionalità, il funzionamento e le attribuzioni.

- 3) Nel caso in cui alle Commissioni Consiliari permanenti, fossero attribuite anche funzioni di controllo e garanzia, la Presidenza è attribuita alle minoranze consiliari.

#### **ART. 20 GRUPPI CONSILIARI**

- 1) La costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei gruppi consiliari è disciplinata dal regolamento per il funzionamento del Consiglio di cui all'art. 11 del presente Statuto.
- 2) Il Presidente, di norma nella prima seduta utile, informa il Consiglio dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.
- 3) Ai Capigruppo spettano le funzioni loro attribuite nel regolamento di cui al comma 1.
- 4) La Giunta, per l'esame di materie di particolare complessità istituzionale ed amministrativa, può avvalersi dei Capigruppo consiliari mediante la loro consultazione in forma collegiale.

#### **CAPO III LA GIUNTA DELLA COMUNITA MONTANA**

#### **ART. 21 COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE**

- 1) La Giunta della Comunità montana è composta esclusivamente dai Sindaci dei Comuni aderenti.
- 2) Il Consiglio elegge, con unica votazione, il Presidente e il Vice Presidente nella prima adunanza subito dopo la convalida dei Consiglieri. Il Presidente ed il Vice Presidente devono essere necessariamente membri del Consiglio.
- 3) L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico da presentare al Segretario - Direttore Generale almeno tre giorni prima della seduta nella quale è iscritta all'ordine del giorno l'elezione della Giunta.

- 4) Detto documento programmatico deve essere sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana e deve contenere la lista dei candidati alla carica di Presidente, di Vicepresidente e le rispettive dichiarazioni di accettazione.
- 5) Il documento è illustrato al Consiglio dal candidato alla carica di Presidente.
- 6) L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei voti assegnati all'interno del Consiglio.
- 7) Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida del Consiglio.
- 8) Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di Presidente.
- 9) In caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza degli Assessori, decade l'intera Giunta ed i sessanta giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni.

## **ART. 22**

### **MOZIONE DI SFIDUCIA, REVOCA E SOSTITUZIONE**

- 1) Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
- 2) Il Presidente e/o il Vice Presidente cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti assegnati all'interno del Consiglio.
- 3) La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
- 4) Deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, la nomina del Presidente e del Vice Presidente, in conformità a quanto previsto dallo Statuto.
- 5) La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

- 6) L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione dei nuovi organi proposti.

**ART. 23**  
**COMPETENZE DELLA GIUNTA**

- 1) La Giunta collabora con il Presidente nel governo della Comunità montana ed opera attraverso deliberazioni collegiali, in particolare provvede:
- a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria o comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario - Direttore Generale e dei Responsabili dei Servizi;
  - b) ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
  - c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
  - d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
  - e) a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività.
  - f) ad adottare, sulla base dei principi stabiliti dal Consiglio e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi.
- 2) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti. In caso di parità dei voti la volontà del Presidente è determinante per l'approvazione della proposta.
- 3) I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti per i componenti del Consiglio.

**ART. 24**  
**ATTI DELIBERATIVI**

- 1) Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate all'Albo pretorio dell'Ente.
- 2) I verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio sono esaminati ed approvati dal Consiglio stesso, nei modi e

nei termini previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

**CAPO IV**  
**IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA MONTANA**

**ART. 25**  
**IL PRESIDENTE**

- 1) Il Presidente è il rappresentante legale della Comunità montana, l'organo responsabile dell'amministrazione, rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta sottoscrivendo i relativi atti deliberativi congiuntamente al Segretario - Direttore Generale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
- 2) Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana.
- 3) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità montana presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
- 4) Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 5) Il Presidente può delegare specifiche funzioni a singoli componenti della Giunta e, per specifiche materie ed incombenze può avvalersi anche di componenti del Consiglio, come indicato al comma 2 del precedente art. 8.

**ART. 26**  
**IL VICEPRESIDENTE**

- 1) Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

**ART. 27**  
**SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE**

- 1) In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, i componenti la Giunta esercitano le funzioni sostitutive del Presidente e del Vicepresidente secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

**TITOLO III°**  
**UFFICI E PERSONALE**

**ART. 28**  
**RAPPORTI TRA ORGANI POLITICI E DIRIGENZA**

- 1) Gli organi politici della Comunità montana, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la coerenza dei risultati della gestione amministrativa con le direttive generali impartite.
- 2) Alla dirigenza della Comunità montana e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
- 3) I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di separazione e di cooperazione.

**ART. 29**  
**PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE**

- 1) La Comunità montana informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
  - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;
  - b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;



- c) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
  - d) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.
- 2) Il regolamento, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, disciplina:
- a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
  - b) la dotazione organica e la modalità di accesso all'impiego;
  - c) il segretario - direttore generale;
  - d) la dirigenza;
  - e) i responsabili dei servizi;
  - f) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
  - g) i casi di incompatibilità;
  - h) gli organi collegiali;
  - i) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

### **ART. 30**

#### **SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE**

- 1) La Comunità montana ha un Segretario - Direttore Generale, dipendente di ruolo, titolare della funzione apicale, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal Presidente e che sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
- 2) Il Segretario - Direttore Generale ha la direzione complessiva dell'attività gestionale della Comunità montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la Tecno-Struttura. Il segretario - direttore Generale è il più elevato organo burocratico della Comunità montana e svolge in quanto compatibili con l'ordinamento dell'ente le funzioni di cui all'art.16 del D.Lgs.30/3/2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3) Il Segretario - Direttore Generale svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Partecipa,

in tale veste, alle riunioni del consiglio e della giunta e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione.

- 4) Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dal regolamento sull'ordinamento uffici e servizi o conferitagli dal presidente.
- 5) Coordina l'attività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali.
- 6) Il Presidente, su proposta del Segretario - Direttore Generale, assegna ad un dipendente di ruolo le funzioni di vice-segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

#### **ART. 31 RESPONSABILI DEI SERVIZI**

- 1) Ciascun servizio, individuato dal regolamento sull'ordinamento uffici e servizi, è affidato dal Presidente, sentito il parere del Segretario - Direttore Generale, a un Responsabile di Servizio che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
- 2) In caso di assenza o impedimento temporaneo del Responsabile del Servizio l'incarico della sostituzione è attribuito con determinazione del Segretario - Direttore Generale.

#### **ART. 32 INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

- 1) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di rapporti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione o di funzionariato dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente.

#### **TITOLO IV° ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI**

**CAPO I**  
**PRINCIPI GENERALI E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

**ART. 33**  
**PRINCIPI GENERALI**

- 1) Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità montana assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

**ART. 34**  
**STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

- 1) Sono strumenti di programmazione:
  - a) i programmi annuali operativi;
  - b) i progetti speciali integrati;
  - c) accordi quadro.

**ART. 35**  
**ACCORDI QUADRO**

- 1) La Comunità montana promuove un accordo-quadro volto a definire, insieme alla Regione ed alle Province territorialmente coinvolte, ed insieme ad eventuali altri soggetti pubblici e privati, un programma triennale delle opere e degli interventi prioritari per lo sviluppo socio-economico delle zone montane, in relazione all'insieme delle preventivabili risorse finanziarie pubbliche e private.
- 2) I contenuti dell'accordo sono definiti in coerenza alle linee di indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis, comma 1, lettera a) della L.R. 20/01/2004 n. 2 (Legge Regionale per la montagna) ed agli obiettivi programmatici ed alle politiche di governo del territorio previsti negli strumenti di pianificazione generali e settoriali.
- 3) L'accordo assume valore ed effetti del piano pluriennale di sviluppo delle Comunità montane, di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- 4) La Comunità montana definisce i contenuti della proposta di accordo-quadro ricercando la più ampia concertazione con altri soggetti potenzialmente interessati e assicurando l'attivazione delle forme di partecipazione dei presidi territoriali.
- 5) All'accordo-quadro partecipano la Comunità montana, la Regione e la Provincia. Possono inoltre partecipare i seguenti soggetti, qualora assumano specifici impegni per la sua attuazione:
  - a) altri Enti pubblici e gestori di servizi pubblici o di interesse pubblico individuati dalla Comunità montana, i quali si impegnino a coordinare i propri programmi di investimento secondo quanto previsto dall'accordo-quadro;
  - b) le parti sociali le quali si impegnino a contribuire direttamente alla realizzazione degli obiettivi dell'accordo-quadro.
- 6) All'accordo-quadro si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
- 7) L'accordo-quadro è attuato mediante i programmi annuali operativi di cui all'articolo 6 della L.R. 20/01/2004 n. 2 e le azioni di cui al Titolo IV, nonché mediante gli atti di programmazione delle amministrazioni partecipanti. All'attuazione dell'accordo-quadro possono altresì partecipare i soggetti privati i quali si impegnino a concorrere con interventi o attività a proprio carico alla realizzazione delle azioni pubbliche previste nell'accordo-quadro; tali soggetti sono individuati dalla Comunità montana sulla base di criteri predeterminati, secondo procedure di evidenza pubblica idonee a garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'individuazione;

**ART. 36**  
**PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI**

- 1) La Comunità montana approva un programma annuale operativo (PAO) il quale individua le opere e gli interventi, contemplati nell'accordo-quadro, cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento, indicando puntualmente le relative fonti di finanziamento.

- 2) Il PAO approvato è trasmesso alla Provincia ed alla Regione, che segnalano entro trenta giorni eventuali incoerenze con le previsioni dell'accordo-quadro. Qualora non siano pervenute segnalazioni, il PAO acquisisce esecutività il trentunesimo giorno dalla trasmissione.
- 3) In caso di segnalazioni, la Comunità montana modifica e riapprova il PAO, riavviando la procedura di esecutività di cui al comma 2.
- 4) Sulla base del PAO esecutivo e dei criteri definiti dal programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis, la Regione trasferisce alla Comunità montana la relativa quota di riparto del fondo regionale per la montagna;

#### **ART. 37**

##### **PROGETTI SPECIALI INTEGRATI**

- 1) Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.
- 2) I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.
- 3) Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma annuale operativo e i progetti speciali integrati.

#### **ART. 38**

##### **RAPPORTI DI COOPERAZIONE**

- 1) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la Comunità montana, quale unico soggetto esponenziale dell'ambito territoriale ottimale, favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Comunità Montane limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dal-

la legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea.

**CAPO II**  
**GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI**

**ART. 39**  
**FUNZIONI**

- 1) L'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferiti dalla Regione spetta alla Comunità montana.
- 2) L'esercizio associato si realizza nei seguenti modi:
  - a) conferimento di funzione;
  - b) costituzione di uffici comuni con delega di gestione alla Comunità montana.

**ART. 40**  
**CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI**

- 1) Il conferimento di funzioni associate alla Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno è effettuato, in attuazione del principio di adeguatezza, a condizione che siano rispettati i requisiti per l'accesso ai contributi. La Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno gestisce tutte le funzioni che i Comuni le conferiscono al fine dello svolgimento in forma associata. Svolge altresì tutte le funzioni conferite dalla Provincia, previa apposita convenzione tra la Provincia medesima e gli enti interessati ai sensi dell'articolo 12.
- 2) Il conferimento volontario alla Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno deve essere integrale, senza che residuino in capo ai Comuni attività e compiti riferibili alla stessa funzione, salva la possibilità di articolare sportelli decentrati territoriali per un migliore rapporto con l'utenza. Tale conferimento deve essere effettuato, di norma, da tutti i Comuni aderenti alla forma associativa.
- 3) In presenza del conferimento di funzioni, i compiti che la legge attribuisce ai sindaci, ivi inclusa la sottoscrizione di accordi di programma ed altri accordi, sono esercitati dal presidente della Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno.

- 4) I compiti e le funzioni che per legge spettano ai Consigli comunali sono esercitate, nel caso di conferimento alla Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno, dal Consiglio della Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno, sentita la Giunta. Le funzioni della Giunta comunale sono esercitate, in caso di conferimento, dalla Giunta dell'ente.

#### **ART. 41**

##### **COSTITUZIONE DI PRESIDTI TERRITORIALI**

- 1) Al fine di garantire l'ottimale gestione, l'esercizio delle funzioni da parte della Comunità montana può essere svolto, in modo da assicurarne l'esercizio unitario, mediante sportelli unici decentrati di presidio territoriale, di regola istituiti presso i Comuni, competenti per tutti gli adempimenti inerenti ciascuna funzione o servizio e che curino l'acquisizione di tutti gli elementi e atti necessari.

#### **ART. 42**

##### **BILANCIO DI SERVIZIO**

- 1) Per le funzioni di cui all'art. 34 l'atto convenzionale deve prevedere le principali voci di spesa del servizio in oggetto.
- 2) Il Bilancio di Servizio è strutturato su base annua, con previsione quadriennale sia delle entrate che delle spese.
- 3) Le modalità e i termini di ripartizione degli oneri finanziari, nonché le procedure di approvazione dei Bilanci, saranno definiti dall'atto di convenzione.

#### **ART. 43**

##### **MONITORAGGIO DEI SERVIZI**

- 1) Gli atti di convenzione possono contenere l'istituzione di apposite Commissioni di monitoraggio dei Servizi Associati, costituite da rappresentanti dei Comuni e della Comunità montana.

#### **ART. 44**

##### **RECESSO**

- 1) La convenzione relativa alla gestione associata dei servizi deve essere riferita ad un periodo di tempo determina-

to.

- 2) Non può essere prevista la facoltà di recesso anticipato, se non accompagnata da una specifica previsione di tutela degli Enti coinvolti, che preveda anche penalità finanziarie per i Comuni uscenti.

### **CAPO III DISCIPLINA DELLE ZONE**

#### **ART. 45 DISCIPLINA DELLE ZONE**

- 1) Ai sensi dell'art.13 della L.R. Emilia-Romagna n. 11/2001, la Comunità montana, quale unico ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in forma associata dei Comuni, si articola in zone.
- 2) Le zone, identificate in ragione della loro omogeneità socio - economica, delle loro peculiarità territoriali, delle dimensioni demografiche e delle esigenze dei cittadini, sono ambiti differenziati per la gestione associata di funzioni e compiti in seno alla Comunità montana, istituiti al fine di realizzare la più ampia integrazione di funzioni e compiti.
- 3) Le zone sono individuate e modificate sulla base di una deliberazione approvata nel medesimo testo dal Consiglio della Comunità montana e dei Comuni ad essa appartenenti.
- 4) Nella deliberazione di cui al precedente comma devono obbligatoriamente essere individuati:
  - a) le funzioni e i compiti delegati dai Comuni della zona alla Comunità montana;
  - b) le modalità organizzative e di gestione di tali funzioni e compiti;
  - c) i rapporti finanziari e le forme di collaborazione intercorrenti fra i Comuni della zona e la Comunità Montana.

Per quanto concerne il punto a, la deliberazione istitutiva della zona provvede ad una determinazione delle funzioni e dei compiti che si intendono immediatamente delegare alla Comunità montana, essendo comunque sempre possibile, con procedura analoga, ampliare e modificare questa previsione;

Per quanto concerne i punti b e c, la deliberazione i-



stitutiva della zona può limitarsi a dettare le sole norme di principio, rinviando l'attivazione della delega e ogni disposizione di dettaglio a convenzioni successive e specifiche.

- 5) Nell'ambito delle zone non possono essere costituiti nuovi organi. Alle sedute degli organi della Comunità montana che abbiano all'ordine del giorno temi direttamente connessi alle zone o alle funzioni e ai compiti il cui esercizio sia oggetto di delega ai sensi del comma 4, lett. a. del presente articolo, partecipano anche i Sindaci dei Comuni di zona.

## **TITOLO V° FINANZA E CONTABILITA'**

### **ART. 46 AUTONOMIA FINANZIARIA**

- 1) 1) La Comunità montana ha autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale.

### **ART. 47 SISTEMA DI BILANCIO**

- 1) Il Bilancio di previsione e il Rendiconto finanziario sono elementi del processo di programmazione e controllo che guida le attività di reperimento ed uso delle risorse e che è volto al conseguimento dell'efficienza, dell'efficacia della gestione e della valorizzazione del patrimonio.

### **ART. 48 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

- 1) L'ordinamento contabile della Comunità montana è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, dal regolamento di contabilità.
- 2) La relazione previsionale e programmatica e gli schemi di Bilancio annuale e pluriennale, predisposti dalla Giunta con il concorso propositivo dei Responsabili dei Servizi

per le rispettive competenze ed attribuzioni, sono presentati al Consiglio della Comunità montana entro i termini e con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità.

- 3) La relazione previsionale e programmatica espone il quadro economico del Bilancio ed indica gli indirizzi a cui si ispira la politica del Bilancio corrente e gli obiettivi programmatici degli investimenti e degli interventi socio-economici complessivi. Rende esplicite e dimostra le coerenze e le compatibilità tra il quadro economico esposto, l'entità e la ripartizione delle risorse disponibili e gli impegni finanziari previsti nel Bilancio annuale e pluriennale.
- 4) La relazione previsionale e programmatica è accompagnata dalla relazione finanziaria e dalle relazioni programmatiche di settore, con analisi per aree, programmi e progetti.

#### **ART. 49**

#### **GESTIONE FINANZIARIA**

- 1) Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi ed interventi e a permettere quindi il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei Dirigenti e dei Responsabili delle strutture e dei servizi.
- 2) Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile, tenuto conto dei seguenti principi:
  - a) per quanto possibile debbono essere stabiliti termini precisi entro i quali i singoli atti devono essere emanati;
  - b) per il principio della netta separazione dei poteri e delle responsabilità tra organi elettivi e organi burocratici, la firma degli atti contabili da parte degli organi elettivi è limitata ai soli casi espressamente previsti dalla Legge;
  - c) per consentire agli organi elettivi l'esercizio costante del potere di controllo, devono essere previsti gli atti contabili di esclusiva competenza dei dirigenti che devono essere portati a conoscenza degli organi elettivi, i termini e le modalità di tali comunicazioni.

- 3) I bilanci e i rendiconti delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti dalla Comunità montana sono trasmessi alla Giunta e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente al bilancio e al conto consuntivo della Comunità montana.
- 4) I Consorzi ai quali partecipa la Comunità montana trasmettono alla Giunta il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione in conformità alle norme previste dai rispettivi Statuti.

#### **ART. 50**

##### **RENDICONTO DELLA GESTIONE**

- 1) I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
- 2) Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunitario entro il 30 Aprile dell'anno successivo.
- 3) La Giunta allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

#### **ART. 51**

##### **IL CONTROLLO DI GESTIONE**

- 1) Gli organi di Governo ai fini del processo di programmazione e controllo, si avvalgono di un sistema di "controllo di gestione interno" avente per finalità il supporto alle decisioni di breve e medio periodo, la valutazione periodica dei risultati raggiunti, la formulazione di programmi volti al miglioramento delle politiche e delle prestazioni in rapporto agli obiettivi di efficacia, qualità nonché di efficienza ed economicità.

#### **ART. 52**

##### **REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

- 1) Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei voti assegnati, un revisore dei conti scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, oppure nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

- 2) Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo i casi previsti dalla legge e nei casi di incompatibilità sopravvenuta, ed è rieleggibile per una sola volta.
- 3) Il revisore, nei modi e con le facoltà e stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
- 4) Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del revisore dei conti e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi degli Uffici.
- 5) Nell'esercizio delle sue funzioni, il revisore dei conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale della Comunità montana.

**TITOLO VI°**  
**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

**ART. 53**  
**PRINCIPI GENERALI**

- 1) La Comunità montana valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
- 2) Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, la Comunità montana:

- a) assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
- b) garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
- c) individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre Comunità montane;
- d) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.

#### **ART. 54**

##### **ALBO PRETORIO**

- 1) La Comunità montana ha un suo Albo Pretorio presso la propria sede per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
- 2) Il Segretario - Direttore Generale o un dipendente da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

#### **ART. 55**

##### **INFORMAZIONE**

- 1) La Comunità montana informa la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
- 2) La Comunità montana, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio.
- 3) La Comunità montana assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
- 4) La Comunità montana provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.
- 5) Presso appositi uffici della Comunità montana sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte, eventualmente su supporto informatico, della Gazzetta Ufficiale della Re-

pubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti della Comunità montana.

#### **ART. 56**

##### **ACCESSO**

- 1) Tutti gli atti della Comunità montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative, e provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano e consentono il differimento della divulgazione.
- 2) E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
- 3) L'esercizio dell'accesso è disciplinato da apposito regolamento.

#### **ART. 57**

##### **DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

- 1) Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazioni delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

#### **ART. 58**

##### **ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE**

- 1) Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere alla Comunità montana istanze, petizioni, proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente.
- 2) Ai fini del presente Statuto si intendono:
  - a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli associati, per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza degli organi della Comunità montana;
  - b) per petizione: la richiesta scritta presentata dal Sindaco di un Comune della Comunità montana o da un numero minimo di 100 cittadini diretta a porre

all'attenzione del Consiglio comunitario una questione di sua competenza e di interesse collettivo;

c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo di 100 cittadini, per l'adozione di un atto avente contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio o della Giunta.

3) Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati; l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.

#### **ART. 59**

#### **CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE**

1) Il Consiglio o la Giunta possono disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti e comunque su problemi di interesse comunitario. La consultazione può avvenire attraverso assemblee e sedute pubbliche del Consiglio o di altri Organi della Comunità montana.

2) L'esito della consultazione non è vincolante per la Comunità montana. L'Organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

#### **ART. 60**

#### **REFERENDUM CONSULTIVO**

1) Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità montana e di rilevante interesse sociale.

Nell'ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta.

2) Hanno diritto di votare tutti gli elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.

3) Il referendum consultivo, con provvedimento motivato, può essere limitato al corpo elettorale ricompreso in una parte del territorio della Comunità montana.

- 4) Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, bilanci, conti consuntivi, nomine dei rappresentanti della Comunità montana presso Enti e aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell'ultimo quinquennio.
- 5) Il referendum consultivo è indetto dal Presidente su richiesta di almeno 1/5 degli elettori dei consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.
- 6) L'ammissibilità del referendum è accertata da una commissione composta dal difensore civico, se esiste, e da n. 2 esperti, o diversamente da n. 3 esperti, nominati dal Consiglio aventi specifiche competenze sulle tematiche oggetto della richiesta.
- 7) Annualmente si può tenere una sola sessione referendaria, da svolgersi in una giornata domenicale nel periodo dal 1<sup>o</sup> maggio al 30 giugno purché non in concomitanza con altre elezioni o votazioni. In detta giornata hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste di referendum consultivo presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente. Le votazioni concernenti le richieste presentate dopo la scadenza di tali termini si tengono nella sessione dell'anno successivo. Il referendum consultivo non può essere abbinato ad altri referendum indetti a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale.
- 8) Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 9) Entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole dei referendum il Consiglio deve deliberare sulla proposta sottoposta a referendum.
- 10) Il quesito sottoposto a referendum con esito sfavorevole, non può essere riproposto nel corso della stessa legislatura e comunque non prima di cinque anni.

**ART. 61**  
**DIFENSORE CIVICO**

- 1) La Comunità montana promuove un accordo tra i Comuni membri per la costituzione di un ufficio di difensore civico



a livello comprensoriale al quale affidare anche la tutela dei cittadini nei confronti della propria attività. I Comuni adottano i relativi atti di delega.

**TITOLO VII°  
NORME FINALI**

**ART. 62  
APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI**

- 1) Entro sei mesi dall'entrata in vigore fatte in ogni caso salve le vigenti disposizioni di legge in materia del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio gli schemi dei regolamenti previsti dallo Statuto stesso e le proposte per l'adeguamento alle norme statutarie dei regolamenti in vigore.
- 2) Sino all'approvazione dei nuovi regolamenti rimangono in vigore, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i regolamenti esistenti.

**ART. 63  
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO**

- 1) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua affissione all'albo pretorio dei comuni che la compongono.